



Comune di San Giorgio delle Pertiche

Provincia di Padova

Originale

Deliberazione Giunta Comunale n. 234 del 17-12-2013

Oggetto: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2014/2016. Individuazione fabbisogno assunzioni lavoro flessibile per l'anno 2014.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale e il regolamento dell'Albo Pretorio elettronico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per la pubblicità legale il 20-12-2013 all'Albo Pretorio elettronico nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 04-01-2014.

Il responsabile del servizio
Iandolo Michele

N. 1086 Reg. – Pubblicazione

L'anno **duemilatredici** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore 18:30 **nella Residenza Municipale**, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l'appello risultano:

Zorzi Catia	SINDACO	P
Pierazzo Stefania	VICE SINDACO	A
Bordin Fiorenza	ASSESSORE	P
Filippi Paolo	ASSESSORE	P
Prevedello Piergiorgio	ASSESSORE	P
Salviato Matteo	ASSESSORE	P
Scapin Davide	ASSESSORE	P

Assenti giustificati: n. 1

Assiste alla seduta il Sig. Iandolo Michele SEGRETARIO GENERALE.

La Sig.ra Zorzi Catia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che gli enti locali devono provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ricordati altresì gli art. 39, commi 19 e 20-bis, della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

«Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20-bis. (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.»;

Richiamate le disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 in materia di consistenza e variazione delle dotazioni organiche e di verifica degli effettivi fabbisogni che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. »;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

Viste le previsioni del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in merito alla definizione della struttura organizzativa di questo Comune;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 17.09.2013, con la quale è stato provveduto a modificare la dotazione organica dell'ente nel rispetto del controllo della spesa di personale;

Dato atto che, la vigente dotazione organica di questo Comune, alla data odierna, risulta la seguente:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3	
Posti di ruolo a tempo pieno	--	2	1	14	5	4	26
Posti di ruolo a tempo parziale	--	--	--	2	--	--	2
TOTALE POSTI DI RUOLO	--	2	1	16	5	4	28

Dato atto che, alla data odierna, risultano non ancora coperti i seguenti posti:

	CATEGORIE	Totale
--	-----------	--------

DESCRIZIONE	A	B	B.3	C	D	D.3	posti di organico
Posti di ruolo a tempo pieno	--	--	--	4		1	5
Posti di ruolo a tempo parziale	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE POSTI DI RUOLO	--	--	--	--	--	--	5

Sentiti in merito i Responsabili dei Servizi;

Ritenuto opportuno programmare il piano occupazionale dell'anno 2014 e successivi tenendo in considerazione la situazione sopra esposta, nel rispetto delle attuali norme in materia di assunzione e di contenimento e riduzione della spesa degli enti locali;

Ricordato che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta comunale su proposta dei competenti dirigenti/responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 558, 561 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Tenuto conto di quanto previsto dal nuovo assetto normativo in materia di spesa del personale introdotto dall'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato e sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dall'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'art. 4, commi 102 e 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), e da ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che testualmente recita:

«7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica

..... omissis

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.»

Preso atto che ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e dall'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, deve essere considerata l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente determinata con riferimento all'esercizio precedente ed alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011;

Preso atto che dai prospetti predisposti dal Settore servizi economico-finanziari, depositati agli atti comunali, l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, è inferiore al 40%;

Rilevato pertanto che dagli stessi prospetti si desume il rispetto della riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Visto, infine, l'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che al comma 102 prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, costituiscono principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali, e pertanto che anche gli enti locali ***“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”***;

Dato atto che alla data odierna quindi, vige il sistema a doppio binario, uno per il turn-over del personale a tempo indeterminato, che non potrà superare il 40% e uno per i rapporti di lavoro flessibile, limitati al 50% della spesa dell'anno 2009;

Visto in particolare l'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Dato altresì atto che questo comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, per cui è soggetto alle regole del patto di stabilità interno come stabilito dall'art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;

Dato atto che questo Comune ha rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2012 come risulta dalla certificazione allegata al rendiconto del Bilancio 2012, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 in data 19.04.2013 e che il bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato approvato dando atto del rispetto del Patto di stabilità anche per il corrente anno;

Dato atto che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento troverà complessivamente copertura nel bilancio di previsione in corso di predisposizione per l'esercizio 2014 e nel bilancio pluriennale sempre in corso di predisposizione per il triennio 2014-2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 27 dicembre 2012, “Disciplina vincolistica in materia di rapporti di lavoro flessibili - regolamentazione di adattamento” con la quale sono stati adottati indirizzi relativi alla regolamentazione per le forme di lavoro flessibile ai fini dell'applicazione della normativa dettata dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, nel testo modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto a tal proposito il prospetto relativo alla riduzione della spesa del personale con contratto flessibile, redatto ai sensi dell'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122, depositato agli atti dell'ufficio;

Visto l'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che *“ Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.... ”*

Premesso che il Comune di San Giorgio delle Pertiche deve ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 7 agosto 2005 n. 82 c.d. “Codice dell’amministrazione Digitale” al fine di consentire il raggiungimento di quella che viene chiamata la “digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” ovvero la riduzione e futura scomparsa del canale analogico e la predominanza del canale digitale sia tra le Pubbliche Amministrazioni sia verso l’utenza;

Visto l’art 2, comma 1 del citato Decreto Legislativo il quale dispone che “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Preso atto inoltre che l’art. 12, comma 1 del citato Decreto Legislativo dispone che “Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.” e ancora all’art. 12 comma 5 bis il C.A.D. dispone che: “le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese”;

Preso atto quindi che per rispondere all’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale di implementare e consolidare in maniera corretta ed efficace la banca dati informatica web relativa ai contribuenti e cittadini del Comune di San Giorgio delle Pertiche, comprensiva dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti, affinché tutti i contribuenti del Comune siano in grado di colloquiare con l’ente locale attraverso il canale telematico reperendo le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi tributari, senza dover ricorrere a professionisti o consulenti privati in ottemperanza al disposto del citato art. 12 del Decreto Legislativo 7 agosto 2005 n. 82, risulta necessario avvalersi di una assunzione a tempo determinato per anni 3, di un dipendente da utilizzare a tale scopo prevedendo che il piano di lavoro sia così strutturato:

- Primo anno : inserimento, controllo e verifica di un primo 30% delle posizioni contributive comprensive dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti;
- Secondo anno: inserimento, controllo e verifica di un secondo 30% delle posizioni contributive comprensive dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti, in modo da raggiungere il 60% dei dati caricati;
- Terzo anno: inserimento, controllo e verifica del rimanente 40% delle posizioni contributive comprensive dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti, in modo da raggiungere il 100% dei dati caricati;

Considerato inoltre che con l’attuazione di quanto sopra si realizza quell’avvicinamento necessario e tra contribuente e fisco, auspicato e previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 2012 c.d. Statuto del Contribuente;

Preso atto che per lo svolgimento delle suddette attività temporanee ed eccezionali si rende necessario individuare la categoria economia e il profilo adatto del lavoratore;

Ritenuto a tal proposito di individuare la categoria B posizione economica B3 e il profilo di collaboratore amministrativo;

Visto l'art. 4 comma 1 lettera a)-bis del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 come introdotto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013 n. 125 il quale dispone che *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche,, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;

Vista la circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2013 la quale precisa che *“le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere elusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato..... omississ Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere”*;

Constatato che in questo comune non vi sono graduatorie utili relative al profilo e alla categoria economica richiesta;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante:“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione giunta n. 30 del 23.02.2011, esecutiva;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

Visto l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Acquisiti pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Organo di revisione in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che nella programmazione delle assunzioni per gli anni 2014 – 2015 -2016 non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. di avvalersi, come previsto dall'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per rispondere all'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale di implementare e consolidare in maniera corretta ed efficace la banca dati informatica web relativa ai contribuenti e cittadini del Comune di San Giorgio delle Pertiche, comprensiva dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti, affinché tutti i contribuenti del Comune siano in grado di colloquiare con l'ente locale attraverso il canale telematico reperendo le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi tributari, senza dover ricorrere a professionisti o consulenti privati in ottemperanza al disposto del citato art. 12 del Decreto Legislativo 7 agosto 2005 n. 82, di una assunzione a tempo determinato per anni 3, di un dipendente da utilizzare a tale scopo prevedendo che il piano di lavoro sia così strutturato:
 - Primo anno : inserimento, controllo e verifica di un primo 30% delle posizioni comprensive dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti;
 - Secondo anno: inserimento, controllo e verifica di un secondo 30% delle posizioni comprensive dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti, in modo da raggiungere il 60% dei dati caricati;
 - Terzo anno: inserimento, controllo e verifica del rimanente 40% delle posizioni contributive comprensive dei dati catastali, e anagrafici, di componenti familiari e delle superfici metriche degli immobili nonché dei dati riferiti alle dichiarazioni reddituali dei contribuenti, in modo da raggiungere il 100% dei dati caricati.
3. di individuare per tale assunzione a tempo determinato la categoria B posizione economica B3 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e il profilo di collaboratore amministrativo;
4. di dare atto che in questo Comune non vi sono graduatorie utili relative al profilo e alla categoria economica richiesta;
5. di dare atto del rispetto della riduzione della spesa del personale con contratto flessibile, prevista dall'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122, come risulta dal prospetto redatto a tal fine e depositato agli atti dell'ufficio;
6. di dare atto che l'ente sinora ha comunque sempre rispettato ogni altra disposizione in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, avvalendosi, se del caso, legittimamente, delle possibilità di deroga previste dalla normativa in materia;
7. di dare disposizione al Responsabile del settore competente in materia di personale per l'attuazione dei procedimenti di realizzazione di quanto sopra disposto;
8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organo di revisione economico-finanziaria in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di condizionare l'efficacia del presente provvedimento al voto positivo dello stesso;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Oggetto: **Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2014/2016. Individuazione fabbisogno assunzioni lavoro flessibile per l'anno 2014.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio
Iandolo Michele

Lì 17-12-2013

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio
Segretario e Direttore Generale
Iandolo Michele

Lì 17-12-2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Zorzi Catia

Il SEGRETARIO GENERALE
Iandolo Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs 267/2000)

Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, oggi 20-12-2013 giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo comune.

Il responsabile del servizio
Iandolo Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune dal 20-12-2013 al 04-01-2014, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 31-12-2013
Il responsabile del servizio
Iandolo Michele
